COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 703

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TESINI ed altri: Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi (3408) . . . 704

PRESIDENTE 704, 705, 706

COCCO MARIA 705

DAL SASSO 706

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 706

LO BELLO 706

RENDE, *Relatore* 704

SPINELLI 705

VESPIGNANI 706

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza (1501) 707

PRESIDENTE 707, 708

COCCO MARIA 708

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 708

PAG.

PAVONE, *Relatore* 707, 708

VESPIGNANI 708

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3158) 709

PRESIDENTE 709, 710, 713

CESARONI 713

COCCO MARIA 712

PAVONE, *Relatore* 709, 712, 713

VESPIGNANI 710, 712, 713

Votazione segreta:

PRESIDENTE 713

La seduta comincia alle 10,30.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, il deputato Lo Bello.

Discussione della proposta di legge Tesini ed altri: Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi (3408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa dei deputati Tesini ed altri: « Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi ».

L'onorevole Rende ha facoltà di svolgere la relazione.

RENDE, *Relatore*. Il testo, che il Comitato ristretto nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla Commissione ha predisposto, prevede per gli spettacoli sportivi, in cui si praticano per almeno il 40 per cento dei posti disponibili prezzi inferiori alle 2 mila lire, la corresponsione delle imposte nelle seguenti misure: corrispettivi fino a lire 2.000 nette, il 4 per cento; corrispettivi da lire 2.001 nette fino a lire 10.000 nette, il 15 per cento; corrispettivi da lire 10.001 nette fino a lire 15.000 nette, il 25 per cento; corrispettivi oltre 15.000 lire nette, il 50 per cento.

Per gli spettacoli sportivi, per i quali il prezzo del biglietto è fissato fino a lire 2.000 nette, la imposta è dovuto per i primi mille biglietti nella misura dell'1 per cento.

Come si può osservare, il testo risponde a due esigenze, che rappresentano anche lo avvio ad una nuova e concreta politica per lo sport: la prima consiste nell'agevolare le piccole società a struttura elementare (circa 20.000), che non possono sottoporsi a gravami fiscali, spesso burocratici, che attualmente intralciano, se non bloccano, la attività sportiva senza, tuttavia, comportare rilevanti entrate per lo Stato; la seconda, facilmente si individua in un incentivo alla riduzione dei prezzi per i grandi spettacoli sportivi, in modo da consentirne la frequenza, anche a carattere familiare, alle categorie meno agiate senza procurare eccessivi (spesso ora insostenibili) pesi finanziari.

Per soddisfare tali esigenze, il nuovo testo razionalizza il sistema di oneri fiscali in modo che, tenendo conto del diminuito valore della lira dal 1972, anno di emanazione del deceto presidenziale relativo alla imposta sugli spettacoli, si contemperino le esigenze e delle società sportive e degli spettatori meno abbienti, senza alterare le entrate dello Stato.

Attualmente per i biglietti dei posti popolari la imposta grava per lire 294,77 sui biglietti da lire 2.000, per lire 375,55 sui biglietti da lire 2.500 e per lire 459,03 sui biglietti da lire 3.000; per i biglietti dei posti dei distinti, la imposta attualmente varia da lire 725,02 (corrispondente al 20,36 per cento) sui biglietti da lire 4.500 a lire 818,77 (corrispondente al 20,76 per cento) per i biglietti da lire 5.000, a lire 1.014,181 (corrispondente al 21,56 per cento) sui biglietti da lire 6.000; sui biglietti delle tribune (che, nella generalità, per tutte le serie A e B e spesso, anche C, è di lire 10.400) la imposta è di lire 1.886,19 (corrispondente al 24,64 per cento).

Non si praticano biglietti superiori a lire 10.400 perché oltre tale cifra (corrispondente al netto di lire 7.655) la imposta scatta al 50 per cento ed, ovviamente, le società sportive per avere un concreto ricavo netto utile superiore alle lire 7.655 (ricavabile con i biglietti a lire 10.000) dovrebbero stabilire prezzi di biglietti sulle 20.000 lire. Con un biglietto da lire 20.000 si ha un netto di lire 12.321 ed una imposta di lire 6.410,50. Il prezzo del biglietto che qui si considera è quello che paga il pubblico, comprendente: prezzo netto, imposta sugli spettacoli ed IVA.

Con il sistema che si propone si avranno questi effetti: per i biglietti dei posti popolari per lo Stato si avrà una notevole riduzione dell'entrata dell'intera imposta; per i biglietti dei posti distinti (quelli tra le 5.000 e le 6.000 che rientrano nella fascia per cui si prevede una imposta del 15 per cento) se le società mantenessero gli attuali prezzi si avrebbe per lo Stato una diminuzione minima perché la riduzione dell'imposta sarebbe di circa il 5 per cento; per i biglietti delle tribune, si prevede un notevole aumento dei prezzi fino alla media delle 15.000 lire con la conseguente imposta di lire 3.000 circa e con incremento di essa di lire 1.200 a biglietto, che vale a coprire la mancata entrata sui biglietti popolari. E poiché i posti delle tribune generalmente corrispondono al 10-15 per cento dei posti generali (i popolari sono del 40-50 per cento), con la maggiore entrata derivante da questo settore si coprirà la mancata entrata derivante dal settore dei popolari.

Possiamo calcolare che le entrate derivanti dalle imposte sugli spettacoli calcistici (che rappresentano il 90 per cento di tutti gli spettacoli sportivi) per il 1973-74

sono ammontate a circa 10 miliardi: 6 miliardi dalle società professionistiche e 4 dalle altre. Tali entrate non diminuiranno con l'attuazione della legge secondo una realistica interpretazione degli effetti dinamici da essa derivanti. Si avrà, infine, un sistema di prezzi che favorirà le categorie di spettatori meno abbienti, riversando le diminuite entrate per le società e per lo Stato sugli spettatori abbienti.

L'illogico sistema della vigente imposta sugli spettacoli ha comportato che i biglietti dei popolari, che dieci anni fa costavano 700-800 lire, raggiungessero ora il prezzo di 2.500-3.000 lire, mentre il prezzo dei biglietti dei distinti, che erano sulle 4.000 lire, salissero al massimo a 6.000 lire e quello per i posti della tribuna rimanesse fermo alle 10.000 lire.

Ora lo spirito del provvedimento è quello d'intervenire nel settore dello sport cercando di estendere tutti quei benefici fiscali che fino ad oggi erano solo appannaggio delle sale cinematografiche.

Mi pare che le preoccupazioni espresse in sede referente siano da considerarsi fugate.

Bisognerebbe fare un discorso complesso sulla politica degli spettacoli perseguita fino ad oggi, ma il discorso ci porterebbe lontano; ci conforti soltanto il fatto che abbiamo preso atto di questo stato di cose e che stiamo cercando di dare uno spirito sociale a certi spettacoli sportivi; soprattutto ci rendiamo conto della necessità di indicare ai giovani un modo nuovo, più sano e più impegnativo per impiegare il tempo libero.

Alla luce di queste considerazioni invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel nuovo testo che è del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

Per le manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Coni o degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 2.000 nette:

corrispettivi fino a lire 2.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 2.001 nette fino a lire 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 10.001 nette fino a lire 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 15.000, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'uno per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SPINELLI. Il mio gruppo è favorevole al nuovo testo proposto dal relatore. Infatti ho già avuto occasione di esporre i motivi di perplessità sulla originaria proposta di legge Tesini ed altri il cui meccanismo costituiva un incentivo all'aumento dei prezzi dei biglietti. Sotto questo punto di vista mi sembra che la nuova formulazione risolva invece il problema del costo dei biglietti.

Un altro aspetto degno di considerazione è quello relativo all'attività delle piccole società sportive che non trovavano spazio nella originaria proposta. Questo problema si è risolto inserendo nel testo dell'articolo che non solo le manifestazioni sportive organizzate dal CONI ma anche quelle promosse da altri enti di propaganda e di promozione sportiva beneficiano delle agevolazioni previste dal provvedimento.

Tutto questo è positivo perché dà la possibilità a tutte le società che svolgono un'attività di promozione sportiva di organizzare manifestazioni per una sana occupazione del tempo libero permettendo, nello stesso tempo, di avere una certa autonomia finanziaria.

COCCO MARIA. Prendo la parola per esprimere la soddisfazione del mio gruppo e per annunciare che voterà a favore di questa proposta di legge che può apparire modesta, ma che riveste una importanza politica abbastanza evidente. Mi è gradito, altresì, sottolineare che la stessa nostra sod-

disfazione è condivisa anche dagli altri gruppi politici.

A suo tempo ci siamo fatti promotori con altre parti politiche della maggioranza (e abbiamo collaborato volentieri) per raggiungere una soluzione che fosse di tutta tranquillità, pur affermando il concetto nuovo di uno spazio più largo per l'iniziativa partecipata che consenta ai giovani di farsi largo senza dover dipendere da alcun tipo di erogazione.

VESPIGNANI. Per motivare il nostro assenso dirò che con l'ultima stesura del testo della proposta di legge in discussione nella sostanza non si è eluso lo spirito della richiesta da noi avanzata che era quella di ridurre l'imposta per gli spettacoli sportivi prima di tutto a vantaggio delle piccole società che svolgono indubbiamente una funzione di grande importanza sociale, senza con questo voler diminuire l'importanza sociale delle iniziative promosse dalle grandi società sportive.

Siamo altresì favorevoli perché il nuovo meccanismo è collegato alla riserva di un numero di biglietti pari al 40 per cento per le quote più basse (lire due mila nette da imposte che significano 2.200 lire circa al lordo delle imposte). Ci auguriamo che ciò rappresenti almeno per un certo periodo di tempo un forte deterrente alla illimitata crescita del costo di biglietti cosiddetti popolari per i grandi spettacoli sportivi. Ciò ha infatti la sua importanza perché è chiaro che ad un certo momento la crescita del prezzo degli spettacoli sportivi inciderebbe negativamente non soltanto sugli spettacoli in quanto tali ma anche sulle condizioni di quelle categorie di cittadini che aspirano ad assistere uno spettacolo sportivo ma che tuttavia non hanno una condizione economica tale da poter seguire la crescita illimitata del prezzo dei biglietti.

Per i motivi appena esposti e perché questo provvedimento rappresenta un passo in avanti il nostro sarà un voto di assenso.

DAL SASSO. Ritengo positivo il provvedimento in esame anche se sono convinto che non risolva interamente e completamente tutti i problemi connessi alla materia, problemi che, invece, dovrebbero essere esaminati da più ampi punti di vista.

Ribadisco, comunque, il voto favorevole del mio gruppo sollecitando, tra l'altro, il ministro del turismo e dello spettacolo ad elaborare un progetto di riforma per quanto concerne tutta l'attività sportiva.

LO BELLO. Mi sembra di dover sottolineare l'importanza di questo provvedimento soprattutto perché esso riuscirà anche a porre un freno all'indirizzo che, da un certo tempo a questa parte, ha dato luogo alla *escalation* dei prezzi dei biglietti per gli spettacoli sportivi.

Ritengo anch'io che questo provvedimento non risolve certo i problemi connessi alla gestione e all'attività sportiva intesa come momento promozionale ma, senza dubbio, esso contribuisce notevolmente a dare ua spinta positiva per il superamento di una serie di ostacoli esistenti nel settore degli spettacoli sportivi.

Questa proposta di legge fa seguito ad altre concernenti specifici interventi della Cassa per il mezzogiorno per la realizzazione di impianti sportivi nel meridione.

Mi sembra che questo provvedimento confermi il nuovo indirizzo che il Parlamento va assumendo in relazione soprattutto alla necessità di potenziare ed incentivare gli spettacoli a carattere sportivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda il primo comma dell'articolo unico nel nuovo testo, mentre per il secondo e terzo comma il Governo avrebbe preferito valutarne più attentamente la portata fiscale. Tuttavia, considerato che la Commissione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole su ambo i commi aggiuntivi il Governo non si oppone alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, agli organizzatori delle manifestazioni sportive, organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella seguente misura:

a) del 70 per cento per i biglietti a riduzione di cui all'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

b) del 45 per cento per i biglietti diversi da quelli di cui alla lettera precedente.

Il relatore onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Per le manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI o degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 2.000 nette:

corrispettivi fino a lire 2.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 2.001 nette fino a lire 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 10.001 nette fino a lire 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 15.000, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'uno per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Vespignani ha presentato la seguente proposta di modifica al titolo del provvedimento:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza (1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza ».

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Questo disegno di legge nasce dalla necessità di eliminare una discriminazione tra i giovani che hanno conseguito diversi titoli di studio di scuola media superiore per dar loro modo di partecipare ai concorsi per essere ammessi alla frequenza dell'accademia della Guardia di finanza.

Infatti, l'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, stabilendo disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza dispone che l'ammissione al corso dell'accademia ha luogo mediante concorso per esami al quale possono partecipare i giovani (anche se già alle armi) muniti di diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero di diploma di abilitazione magistrale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventitreesimo.

Il disegno di legge che oggi discutiamo prevede che l'ammissione al corso dell'accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale che abbiano cimpiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventitreesimo. Ora, poiché in seguito all'entrata in vigore della legge del 1969, n. 910, si è data la possibilità a chi è in possesso di diplomi analoghi a quelli elencati dalla vecchia normativa di iscriversi ad un corso universitario si è verificata una situazione tale per cui tali titoli, validi appunto per iscriversi ad un corso di

laurea, non sono invece validi per accedere all'accademia del corpo della Guardia di finanza. Lo scopo di questo disegno di legge è appunto quello di porre fine a questa discriminazione; si dà anche la possibilità ad un maggior numero di giovani di partecipare al concorso e nello stesso tempo si dà la possibilità di scegliere gli elementi migliori.

Per i motivi che ho esposto invito la Commissione a dare il proprio assenso a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Vorrei cercare di capire il motivo per cui si è stabilito al punto 1) dell'articolo unico che l'età per gli aspiranti esterni al concorso deve essere compresa fra il diciottesimo ed il ventitreesimo anno di età mentre gli aspiranti già in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma non devono aver superato il trentesimo anno di età. Vorrei capire se esiste una logica all'interno di questo meccanismo che giustifichi questo limite o se esso sia invece discrezionale ed illogico. Facendo un semplicissimo calcolo, dato che gli anni di corso all'accademia sono quattro, i primi diventeranno ufficiali al massimo a ventisette anni, gli altri a trentaquattro.

In base a queste considerazioni propongo di portare il limite di età da trenta a trentatré anni.

COCCO MARIA. Credo che la logica di tale meccanismo sia nel riferimento ai sessanta anni di età ai fini della maturazione del massimo della pensione. Credo che si applichi lo stesso meccanismo che si applica ai dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAVONE, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Vespignani mi sembra che debba essere tenuta in attenta considerazione.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riguardo alla richiesta di chiarimento rivolta dall'onorevole Vespignani credo che sia valida la spiegazione data dall'onorevole Cocco Maria. Da parte mia ritengo che il punto 2) dell'articolo unico possa essere formulato in modo da garantire meglio lo sviluppo di carriera ai sottufficiali meritevoli che sono in servizio già da alcuni anni.

PAVONE, *Relatore*. In effetti la fissazione del termine massimo per l'ammissione all'accademia in trenta anni è stata determinata da alcune motivazioni, quali anche quelle riguardanti lo sviluppo della carriera e il pensionamento. Sono comunque d'accordo nell'accettare il limite massimo di età in 33 anni, sia per quanto riguarda il disegno di legge che stiamo discutendo, sia per quello che esamineremo fra poco.

GALLI, *Sottosegretario di Statot per le finanze*. Sono anch'io favorevole alla modifica del termine massimo di età per l'ammissione all'accademia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 30° anno di età ».

L'onorevole Vespignani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al n. 2 le parole: « 30° anno » *con le parole*: « 33° anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza *(Approvato dalla VI Commissione del Senato)* (3158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza », già approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 24 luglio 1974.

Desidero comunicare che nel testo distribuito c'è un errore di stampa a pagina 9: prima delle parole « Gli appuntati che cessino », sono state omesse le altre: « Art. 19 ».

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge trova il suo significato nella ricerca da parte della guardia di finanza di un personale maggiormente qualificato, in modo da poter rispondere alle esigenze derivanti soprattutto dalla nuova legislazione in materia fiscale e tributaria.

Il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza è disciplinato dalla legge 18 gennaio 1952, n. 40, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088. Le attuali esigenze della guardia di finanza esigono una revisione integrale di tali norme. In primo luogo è stata constatata l'insufficienza del corso di istruzione annuale. Con la normativa attuale, infatti, per i sottufficiali reclutati all'interno della guardia di finanza è sufficiente un anno di corso per essere nominati vicebrigadiere. C'è inoltre una modesta preparazione di base da parte della maggioranza dei vincitori del concorso per l'ammissione alle scuole per sottufficiali. Di fronte a tutto questo, c'è la complessità dei programmi di insegnamento della scuola, adeguati soltanto in parte alla vastità delle conoscenze necessarie oggi ad un sottufficiale di polizia tributaria, il quale deve operare su tutto l'arco della legislazione tributaria ed extratributaria, a contatto con cittadini che sono sempre più evoluti e coscienti.

Va sottolineato un altro aspetto cioè quello della durata limitata, solo nove mesi, del corso di reclutamento per sottufficiali della guardia di finanza.

Si potrebbe ovviare a questo inconveniente raddoppiando la durata del corso stesso in modo da avere sottufficiali più preparati e qualificati.

Il provvedimento in esame contiene due punti importanti ed innovatori: la possibilità di partecipazione al concorso per civili in possesso di determinati requisiti e lo svolgimento di una prova scritta in aggiunta alla tradizionale prova orale.

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono le modalità ed i requisiti che devono essere posseduti per essere ammessi ai precitati corsi. Al riguardo propongo che il limite massimo di età per essere ammessi al concorso venga abbassato da 35 a 33, mentre per il limite minimo è opportuno sopprimere il riferimento all'esercizio della patria potestà in quanto la nuova legge fissa a 18 anni il compimento della maggiore età.

L'articolo 3 precisa le varie norme tecniche che devono essere contenute nel bando di concorso che viene indetto con decreto del ministro delle finanze.

L'articolo 4 prevede l'obbligatorietà della visita medica da parte degli aspiranti allievi e l'articolo 5 fissa le prove d'esami.

L'articolo 6 stabilisce che la commissione esaminatrice, nominata dal comandante generale della guardia di finanza, deve essere composta da ufficiali in servizio permanente effettivo del medesimo corpo e da

due professori esterni abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

L'articolo 7 detta i criteri che devono essere adottati per attribuire ad ogni candidato il punteggio ai fini della compilazione della graduatoria di merito.

C'è il fatto molto importante della maggiore qualificazione dei sottufficiali (articolo 8) consistente nella conoscenza di una lingua estera a scelta fra francese, inglese, spagnolo e tedesco. In questo caso la commissione di esame sarà composta anche da un professore oppure da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della linqua stessa.

A questo punto si pone il problema se la presenza di un professore di lingua esclude quella dell'interprete che sia ufficiale in servizio. Bisognerebbe almeno fissare le qualità che deve avere questo interprete.

L'articolo 9 non è altro che l'elencazione dei punteggi validi per la graduatoria che viene aggiunto al punteggio raggiunto nelle prove scritte. La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata dal ministro delle finanze e in tale graduatoria sono compresi i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Lo stesso articolo 9 prevede anche la possibilità di aumentare i posti messi a concorso, nel limite di un decimo, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

Inoltre, entro venti giorni dall'inizio del corso, il ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

All'articolo 10 sono previste le norme che regolano lo stato, il grado ed il trattamento economico dei vincitori del concorso sia se provenienti dai civili, sia se provenienti dagli allievi finanzieri. Inoltre i sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado.

Qui nasce un problema per il fatto che una volta conseguito il grado di vicebrigadiere di guardia di finanza il militare che ha già fatto un certo numero di anni di servizio nell'esercito o in altri corpi di polizia perde tale anzianità. Secondo me questo è un punto da specificare in maniera migliore perché non è giusto che debba perdere anche ai fini dell'età pensionabile anni di anzianità già maturati in altri corpi militari dello Stato.

L'articolo 11 prevede la durata, lo svolgimento e le modalità del corso.

All'articolo 12 sono previste le possibilità di abbandono del corso da parte dei concorrenti. Inoltre sono rinviati dal corso di autorità gli allievi ufficiali che in qualsiasi momento dimostrino di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; oppure che riportino un punteggio inferiore ai dieci ventesimi; oppure che vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso (è prevista, infatti, la possibilità di ripetere un anno di corso). Sono rinviati dal corso anche coloro che abbiano superato i novanta giorni di malattia. Per costoro, però, è prevista la possibilità di essere ammessi, per una sola volta, a frequentare nell'anno successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Credo di avere illustrato i punti fondamentali e salienti del disegno di legge per cui ritengo di poter chiedere alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Il gruppo comunista ritiene che il provvedimento abbia una sua validità complessiva e un suo valore certamente non di poco conto. Dobbiamo dare atto, sia al Governo, sia al comando generale della guardia di finanza, del fatto che il provvedimento rappresenta uno sforzo, in gran parte adeguato e riuscito, di dare un ordinamento del tutto nuovo in aspetti anche rilevanti al reclutamento del personale addetto alla guardia di finanza. Non desidero affrontare in questa sede in senso più generale l'esigenza che anche gli altri corpi di polizia siano sempre più qualificati e specializzati nei compiti, certamente complesssi e gravosi, comunque sempre più difficili, che sono chiamati a svolgere nell'interesse dello Stato e dei cittadini. Desidero però sottolineare che una delle vie

più importanti per arrivare a questa graduale elevazione della qualificazione e dell'efficienza dei vari corpi è quello della modifica del sistema di reclutamento. Tale modifica ha degli aspetti che sono indubbiamente di carattere tecnico, ma ha anche degli aspetti di grande rilievo politico.

Il gruppo comunista sostiene che in uno Stato democratico i corpi di polizia, per essere veramente efficienti, prima di tutto debbono essere parte del popolo: vi deve essere un profondo senso non soltanto di fiducia e di stima nei confronti della funzionalità di questi corpi, ma anche la sicurezza che essi non tendano a divenire corpi separati e avulsi dalla vita dello Stato e della popolazione in generale. Ci deve essere insomma la sensazione che si tratta di corpi che promanano dalla stessa vita della popolazione.

È per questo che una larga apertura e la profonda modifica dei criteri di reclutamento deve far sì che vi sia una più ampia disponibilità del corpo stesso e, quindi, dello Stato a ricercare in tutti i cittadini le forze migliori e capaci di accedere in corpi così delicati per la vita dello Stato. Vi deve essere di conseguenza la più ampia disponibilità da parte di tutti i cittadini a rispondere, sulla base di una loro propensione ad entrare nei corpi di polizia, agli appelli per il reclutamento.

Per questo sottolineiamo come valido il criterio di riservare al concorso pubblico la maggioranza dei posti. I nove decimi dei posti sono riservati in questo modo a tutti i cittadini e quindi si tende soltanto per una parte limitata ad avere una specie di proliferazione interna nel processo dello sviluppo dei quadri e nel passaggio dall'uno all'altro grado di specializzazione, di preparazione e di reclutamento nell'ambito della guardia di finanza.

Per la guardia di finanza la necessità di una ulteriore specializzazione è sempre più connessa ai compiti nuovi che il corpo è chiamato ad assolvere. Vediamo che c'è una proposizione di specializzazione all'interno della categoria dei sottufficiali per ciò che riguarda il settore della finanza di mare. Ci rendiamo conto che la finanza di mare richiede evidentemente degli specialisti per i mezzi adoperati e per l'ambiente stesso in cui viene svolta l'attività; esiste in sostanza una specializzazione connessa con l'ambiente e con l'attività veramente particolari. Riteniamo che gradualmente si debba andare verso una maggiore specializzazione anche per quanto riguarda le attività non marittime, in relazione all'estrema diversità dei compiti.

Per quanto riguarda gli articoli, consideriamo positivamente l'articolo 1. Per quanto riguarda l'articolo 2, ci confortano le osservazioni del relatore. Il gruppo comunista è comunque contrario alla formulazione del punto 1 del secondo comma, laddove si dice che possono essere ammessi a partecipare al corso di reclutamento i finanzieri riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa. In un concorso aperto non dovremmo creare delle condizioni di partenza differenti fra chi è già nel corpo e chi è fuori, a svantaggio di chi è nella guardia di finanza. Chi è già in servizio presso la guardia di finanza deve sostenere il concorso, con tutte le prove d'esame, con tutta l'alea e con tutte le difficoltà che deve affrontare chi partecipa da esterno; per di più, chi è nella guardia di finanza è soggetto ad un giudizio preventivo di idoneità a partecipare al concorso da parte dei superiori gerarchici. Credo che il giudizio debba essere dato dal concorso. La proposizione, a mio avviso, va rovesciata nel senso di dire che possono essere ammessi i finanzieri che contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina e che non abbiano gravemente demeritato in tale periodo di servizio. L'idoneità alla promozione al grado superiore dovrà invece essere ottenuta attraverso la partecipazione al concorso e quindi al corso. L'idoneità di un esterno che non ha demeritato nei confronti della società viene verificata nell'ambito della partecipazione al concorso: chi è già nella guardia di finanza deve partecipare al concorso ad armi pari con un esterno, quanto meno. L'impedimento a partecipare al concorso ci deve essere, quindi, soltanto per chi ha gravemente demeritato nel servizio prestato precedentemente presso la guardia di finanza.

Desidero, inoltre, che mi venga chiarito il seguente punto dell'articolo 2 « Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ». Cosa vuol dire ciò?

Un altro problema delicato è quello relativo allo stato di celibe, vedovo e comunque senza prole. Non sono d'accordo con quanto detto nel provvedimento perché in un secondo disegno di legge vi sono

delle nuove norme sulla disciplina del militare, in rapporto al matrimonio, che urtano con quelle sancite dall'articolo 2. Riformulerei tutto il punto 2 introducendo un comma che precisi lo stato di celibato o di vedovanza del militare rifacendosi ai regolamenti militari.

Per quanto concerne l'articolo 3 ho una sola osservazione da sollevare: si dice, infatti, che la visita medica dovrà essere espletata prima dell'ammissione ai corsi mentre nel successivo articolo 4 si dice che l'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica dovrà sottostare a degli esami psicoattitudinali.

Manca una normativa specifica per quanto riguarda la commissione che sarà preposta alla visita medica ed al riguardo avrei due proposte da fare: la prima è che si dica chiaramente che il concorrente deve essere sottoposto a visita medica dalla commissione medica ospedaliera competente territorialmente; la seconda è che si dia la possibilità ai partecipanti di ricorrere, in caso di esito sfavorevole, in appello presso la commissione medica superiore che ha sede presso l'ospedale Celio di Roma.

Sono pienamente favorevole all'introduzione nella commissione esaminatrice dei due professori abilitati all'insegnamento in quanto sono convinto che ciò contribuirà validamente alla selezione dei concorrenti.

All'articolo 9 non credo che si debbano fare delle considerazioni di ordine generale. Saranno invece da verificare con maggiore attenzione i punteggi di valutazione elencati dall'articolo stesso.

È chiaro ad esempio che avere oggi dei decorati al valor militare di età non superiore ai ventitre anni fra i civili e ai trentatre fra i militari è un pò difficile. È anomalo, poi che si preveda una valutazione di tre ventesimi per le medaglie al valor civile e invece una valutazione massima di un ventesimo per la conoscenza di lingua estera. Credo che oggi, soprattutto per l'enorme movimento alle frontiere che obbliga la guardia di finanza ad un maggiore e più qualificato lavoro, si dovrebbe cercare di preparare dei sottufficiali e degli ufficiali che conoscano abbastanza bene le lingue straniere.

COCCO MARIA. Al limite, un ragioniere dovrebbe conoscerne due con lettura corrente, interpretazione ed uso della lingua a fini commerciali.

VESPIGNANI. Questo è scritto nei programmi scolastici ma sappiamo tutti benissimo che si tratta di pura teoria in quanto nella pratica le lingue nelle nostre scuole, per varie cause, non vengono apprese dagli studenti. In pratica propongono un aumento del punteggio per la conoscenza di una lignua.

Sempre in merito all'articolo 9 laddove si parla di precedenza a parità di merito, dovremo far riferimento alle norme generali che riguardano tutti i dipendenti dello Stato e non so se in queste siano compresi gli orfani di guerra ed altre qualifiche che possano in qualche modo dare luogo ad ordini di precedenza, sempre per evitare che si crei una situazione particolare per ciascun settore.

Esiste anche il problema sollevato dal relatore per ciò che riguarda le condizioni del personale che accede da altri corpi militari dello Stato a questi concorsi. Il caso più clamoroso che potrebbe verificarsi è questo: un sottufficiale dei carabinieri o dell'esercito o della marina che ha già quattro, cinque, sei o sette anni di servizio come sottufficiale partecipa al concorso e viene degradato non per demerito ma semplicemente perché parte da una posizione nuova.

PAVONE, *Relatore*. Viene degradato solo dopo aver vinto il concorso.

VESPIGNANI. Certo, ma si dice anche che nel caso di rinuncia o di rinvio ritorna nel grado. Ma nel caso in cui diventi sottufficiale della Guardia di finanza tutta l'anzianità che aveva maturato prima va perduta completamente.

A me sembra che in questo punto il disegno di legge sia carente. Del resto si è già verificato un caso analogo riguardo alle graduatorie degli ufficiali di complemento passati in servizio permanente. si sono trovati in condizioni di inferiorità rispetto agli altri ufficiai che erano passati nei cosiddetti ruoli speciali, per cui si è dovuta ricostruire completamente la loro carriera giuridica ed economica.

Qui ci troveremmo nella situazione assurda per cui il grado di sottufficiale in una altra arma non sarebbe valutato ai fini della successiva condizione del sottufficiale e si creerebbe un disincentivo alla partecipazione di queste categorie al concorso.

PAVONE, *Relatore*. Mi sembra che alcuni rilievi fatti dall'onorevole Vespignani siano degni della massima attenzione.

È un fatto indubbiamente positivo lo aver ammesso al concorso tutti i cittadini, ma se ora vogliamo dare a coloro che provengono dall'esercito o da altre armi il riconoscimento del grado ai fini della carriera, creeremmo delle discriminazioni. Sono per altro del parere di ribadire il principio della congiungibilità per il periodo fatto negli altri corpi di polizia dello Stato o nell'esercito con quello che verrà effettuato presso la guardia di finanza, ai fini della pensione.

VESPIGNANI. Questo significa che uno che si sottopone ad un corso di due anni per conseguire una specializzazione ed è già in possesso di un'altra specializzazione in quanto proveniente da un'altra arma, viene punito, perché ai fini della sua carriera il periodo svolto come sottufficiale non viene valutato. Per me si tratta di una punizione.

Io credo che si tratti di situazioni cui bisogna porre rimedio. Un ufficiale degli alpini ad esempio, ha indubbiamente una particolare esperienza e porta questa sua esperienza al corso della guardia di finanza, ma questa sua esperienza non viene neppure presa in considerazione.

È un problema da valutare molto attentamente. Situazioni simili a questa si sono verificate già per quanto riguarda altre armi: in pratica significa punire coloro che vogliono specializzarsi maggiormente. C'è comunque un esame per l'ammissione al corso, al quale vengono sottoposti anche coloro i quali provengono dalla guardia di finanza, insieme agli esterni: l'idoneità per tutti va stabilita alla fine del corso di specializzazione. Non è uno sforzo di riqualificazione da poco, quello che sono chiamati ad effettuare coloro che intendono partecipare al corso. È un problema, in definitiva, che va attentamente meditato.

All'articolo 18, punto 2, è necessario uniformare il limite di età a 33 anni.

Il gruppo comunista si riserva su alcune questioni di presentare degli emendamenti. Ci auguriamo comunque che la Commissione voglia rinviare la definitiva approvazione del provvedimento ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Debbo constatare che le osservazioni sono numerose e meritano una qualche riflessione anche da parte del relatore. Penso che sia opportuno rinviare il seguito della discussione.

CESARONI. Si potrebbe costituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha inviato una lettera ai presidenti delle Commissioni raccomandando di non costituire comitati ristretti se non nei casi assolutamente necessari. Mi sembra che nel caso in esame sia necessario procedere alla costituzione di un gruppo informale di lavoro per superare in poco tempo le numerose osservazioni.

Se non vi sono abiezioni, può rimanere stabilito che è costituito un comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti preannunciati.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che il Comitato ristretto, da me, presieduto, e composto, oltre che dal relatore onorevole Pavone, dai deputati Vespignani, Dal Sasso, Serrentino, Ciampaglia e Spinelli, si riunirà martedì 25 novembre alle ore 17.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tesini ed altri: « Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi » *con il nuovo titolo:* « Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (3408):

Presenti 25
Votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizio-

ni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (1501):

Presenti 25
Votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cocco Maria, Colucci, Dal Sasso, Frau, Giovannini, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pavone, Perdonà, Postal, Raffaelli, Rende, Russo Ferdinando, Santagati, Sanza, Sgarlata, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO